



# diritto & religioni

**Semestrale**  
**Anno XI - n. 1-2016**  
**gennaio-giugno**

ISSN 1970-5301

# 21



**LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE**

# Diritto e Religioni

Semestrale  
Anno XI - n. 1-2016  
Gruppo Periodici Pellegrini

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

## *Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero (†), A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli (†), R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

## *Struttura della rivista:*

### **Parte I**

#### SEZIONI

*Antropologia culturale*  
*Diritto canonico*  
*Diritti confessionali*

*Diritto ecclesiastico*  
*Sociologia delle religioni e teologia*  
*Storia delle istituzioni religiose*

#### DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci  
A. Bettetini, G. Lo Castro  
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,  
A. Vincenzo  
M. Jasonni, L. Musselli (†)  
G.J. Kaczyński, M. Pascali  
R. Balbi, O. Condorelli

### **Parte II**

#### SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*  
*Giurisprudenza e legislazione canonica*  
*Giurisprudenza e legislazione civile*

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale  
e comunitaria*

*Giurisprudenza e legislazione internazionale*  
*Giurisprudenza e legislazione penale*  
*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

#### RESPONSABILI

G. Bianco  
P. Stefani  
L. Barbieri, Raffaele Santoro,  
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali  
S. Testa Bappenheim  
V. Maiello  
A. Guarino

### **Parte III**

#### SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,  
segnalazioni bibliografiche*

#### RESPONSABILI

M. Tedeschi

## Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Chiara Ghedini - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàñ - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Annamaria Salomone - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

# *Güler e Uğur c. Turchia: la tutela della libertà religiosa nel rispetto della normativa statale turca*

SARA SCALA

## 1. *Premessa*

Siamo molto lontani dall'idea, frequentemente caldeggiata, di un futuro ingresso della Turchia nell'Unione Europea<sup>1</sup>.

Le vicende politiche, legislative e giudiziarie sono espressione di una paese a due facce: la prima ci presenta la “Turchia kemalista” come uno dei paesi più occidentalizzati per i principi democratici contenuti nella sua Costituzione<sup>2</sup>; la seconda, quella più vera e “reale”, ci presenta la sostanziale estraneità turca alla cultura e al pensiero dei paesi europei<sup>3</sup>.

Rispetto a quest'ultima considerazione, si rileva che un ostacolo alla

---

<sup>1</sup> In data 3 ottobre 2005, con le riserve di Austria e Cipro, sono iniziati i negoziati di adesione della Turchia nell'Ue, condizionati al riconoscimento da parte turca della repubblica cipriota, all'abbandono dell'occupazione militare della parte settentrionale dell'isola e alla continuazione nel processo di riforme nel campo del diritto e delle libertà civili.

<sup>2</sup> Cfr. STEFANO TESTA BAPPENHEIM, *Fenotipi della laicità costituzionale in Turchia (Türkiye Cumhuriyeti)*, in *Diritto e religioni*, n. 2, 2007, p. 151 ss.; V. *Refah Partisi e altri c. Turchia*, 13 febbraio 2003, in <http://hudoc.echr.coe.int>; V. *Leyla Şahin c. Turchia*, 10 novembre 2005, <http://hudoc.echr.coe.int>; sul tema la Corte Costituzionale turca ha affermato che la laicità (*laiklik*) «è una delle condizioni indispensabili della democrazia in ragione dell'esperienza storica del paese e delle peculiarità della religione musulmana. Essa vieta allo Stato di manifestare una preferenza per una religione o una credenza precisa e costituisce il fondamento della libertà di coscienza e dell'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Infatti, con l'adesione al principio di laicità, i valori fondati sulla ragione e sulla scienza hanno sostituito quelli dogmatici, accelerando il processo di civilizzazione, e permettendo alle persone di credenze diverse di vivere insieme, grazie all'atteggiamento egualitario delle autorità pubbliche nei loro confronti. La laicità è l'essenza filosofica della vita nel paese».

<sup>3</sup> Cfr. *Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 sulla relazione 2013 relativa ai progressi compiuti dalla Turchia*, [2013/2945(RSP)] ove, pur riconoscendo che la Turchia, in virtù della sua economia, della posizione geografica strategica e del ruolo importante che riveste nella regione, costituisce un partner strategico per l'UE sottolinea la necessità di ulteriori riforme per superare gli ostacoli all'adesione, par. 15, 17, 27 e 28, in <http://www.europarl.europa.eu>; cfr. *Risoluzione del Parlamento europeo del 13 novembre 2014 sull'azione della Turchia che creano tensioni nella zona economica esclusiva della Repubblica di Cipro* [2014/2921(RSP)], par. 1, 4 e 9.

piena realizzazione di una società democratica e pluralista nella “*Türkiye Cumhuriyeti*”<sup>4</sup>, è la mancanza di un’adeguata protezione della libertà religiosa.

Il presente lavoro si propone di analizzare *in primis* il caso Güler e Uğur c. Turchia, e le vicende storiche che l’hanno animato, al fine di porre l’attenzione sul tema della libertà religiosa, quale elemento costitutivo per gli Stati membri CEDU delle moderne società democratiche.

Successivamente, il *focus* della ricerca si concentrerà sulle caratteristiche proprie della libertà religiosa di cui all’art. 9 CEDU<sup>5</sup>, e sugli strumenti sostanziali di tutela, con un riscontro concreto nel caso suddetto.

All’interno di questo quadro, sarà approfondita la funzione di garanzia della Corte europea dei Diritti dell’Uomo nel rispetto del principio di sussidiarietà.

## 2. *Affaire Güler e Uğur c. Turchia: violazione dell’art. 9 CEDU*

Il caso Güler e Uğur c. Turchia qui in esame ha origine dalla condanna di due cittadini turchi, di etnia curda<sup>6</sup>, alla reclusione per dieci mesi con l’accusa di propaganda a favore di un’organizzazione terroristica.

I due ricorrenti, il 21 agosto 2006 partecipavano a una cerimonia religiosa (*Mevlut*) all’interno della sede del DTP (Partito Demokratik Toplum), per commemorare tre membri dell’organizzazione illegale PKK (Partito dei lavoratori del Kurdistan)<sup>7</sup>, uccisi in un’operazione di polizia delle forze di

---

<sup>4</sup> Il termine in lingua turca indica la Repubblica di Turchia.

<sup>5</sup> Sul tema occorre ricordare che l’art. 9 CEDU, comma primo, riproduce, senza sostanziali variazioni, l’art. 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, proclamata dall’Assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948; testo al quale non è mai stato attribuito carattere vincolante, in quanto non soggetto a ratifica; tra gli altri strumenti di tutela a livello internazionale si evidenzia, inoltre, l’art. 14 della *Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo* (il bambino ha il diritto di libertà di pensiero, di coscienza, di religione. I genitori hanno il diritto e il dovere di guidare i figli e in tale compito devono essere lasciati liberi di seguire le idee in cui credono), e l’art. 12 della *Convenzione Americana sui Diritti Umani* (ognuno ha diritto alla libertà di coscienza e religione. Tale libertà include la libertà di mantenere o di cambiare la propria religione o credo, nonché la libertà di professare o di diffondere la propria religione o il proprio credo, sia individualmente sia insieme ad altri, in pubblico o in privato ecc.).

<sup>6</sup> Cfr. ALAN DARWISH, *Kurdistan. Una nazione smembrata*, Ediesse, Roma, 1996, p. 15 ss.; cfr. ALAN DARWISH, *Il popolo kurdo e il diritto all’autodeterminazione*, Edizioni Cultura della Pace, Firenze, 1997, p. 17 ss.; cfr. ZUHAR ADBUL-MALEK, *I Kurdi e il Kurdistan: tra domande e risposte*, traduzione di ALAN DARWISH, Ediesse, Roma, 2002.

<sup>7</sup> Si tratta di un movimento politico clandestino armato, sostenuto dalle masse popolari (prevalentemente agricole) del sud-est della Turchia, zona popolata dall’etnia curda. La nascita ufficiale del PKK risale al 27 novembre 1978 ad opera del suo attuale leader Osman Ocalan cfr. il sito ufficiale

sicurezza.

In data 3 ottobre 2006 venivano denunciati con una lettera anonima, accompagnata da un CD contenente la registrazione dell'evento suddetto.

Successivamente, il 28 dicembre 2006 Güler veniva arrestato e preso in custodia. Il giorno dopo si procedeva al suo rilascio.

La questione veniva sottoposta alla giurisdizione della Corte d'Assise di Ankara<sup>8</sup> la quale, il 24 settembre 2008, pronunciava la condanna a 10 mesi di carcere sulla base dell'art. 7, § 2, della L. n. 3713<sup>9</sup>.

In particolare, la motivazione della sentenza si articolava su due punti fondamentali:

- a) la cerimonia religiosa si era svolta in memoria di membri di un'organizzazione terroristica;
- b) esistevano seri dubbi sui reali motivi del raduno, in considerazione del fatto che il luogo scelto era la sede di un partito politico nel quale i simboli di un'organizzazione illegale risultano ben visibili.

In data 8 marzo 2010 la sentenza veniva confermata da una sentenza definitiva della Corte di Cassazione, e i ricorrenti venivano sottoposti a detenzione.

I due cittadini turchi si rivolgevano, quindi, alla Corte di Strasburgo lamentando la violazione degli artt. 7, 9, e 11 della Convenzione.

Precisamente, sostenevano che la condanna si basava sulla loro partecipazione a una cerimonia religiosa, e che la rilevanza penale di quest'ultima non era sufficientemente prevedibile sulla base dell'art. 7, § 2, della Legge antiterrorismo n. 3713.

In considerazione della formulazione e del contenuto delle denunce, la Corte riteneva che la questione doveva essere esaminata alla luce di quanto disposto dall'art. 9 della CEDU<sup>10</sup>, e a tal fine ne evidenziava il contenuto

---

del partito <http://www.pkkonline.com>; il PKK nel 1997 è stata inserita nella lista delle "Foreign Terrorist Organizations" dal Segretario di Stato Americano, cfr. <http://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123085.htm>; dal 2002 è incluso nelle liste corrispettive dell'Unione Europea, cfr. *Council Decision 2002/334/EC of 2 May 2002*.

<sup>8</sup> Cfr. *Güler e Uğur c. Turchia*, 2 dicembre 2014, par. 11, di fronte a codesta giurisdizione i ricorrenti sostenevano che "ils avaient participé à la cérémonie pour remplir leurs obligations religieuses".

<sup>9</sup> Cfr. *Güler e Uğur c. Turchia*, 2 dicembre 2014, cit., par. 15-16, «la prima parte dell'articolo 7, § 2 della legge n. 3713 sulla lotta contro il terrorismo, come era in vigore all'epoca dei fatti, così recita: chiunque fa propaganda per un'organizzazione terroristica deve essere condannato ad una pena detentiva da uno a cinque anni».

<sup>10</sup> Ai sensi dell'art. 9 CEDU «ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti. La libertà di manifestare la

giuridico e l'ambito di applicazione<sup>11</sup>.

Diversamente, il Governo turco respingeva le suddette argomentazioni, e sosteneva che l'art. 9 CEDU non doveva essere applicato al caso *de quo*.

Difatti, riteneva che la scelta dei locali di un partito politico per lo svolgimento di una cerimonia commemorativa a favore di tre membri di un'organizzazione terroristica, e l'esposizione dei simboli di quest'ultima, dimostravano che i partecipanti perseguivano uno scopo politico e non religioso.

Pur tenendo conto delle suddette argomentazioni, secondo la Corte europea risultava invece pacifico che le parti avessero partecipato al *Mevlut*, ossia un rito religioso comunemente praticato dai musulmani in Turchia, e che era irrilevante che i morti fossero o meno membri di un'organizzazione illegale.

Il fatto poi che la cerimonia si fosse svolta nei locali di un partito politico in cui erano presenti i partecipanti non privava i medesimi della protezione sancita all'art. 9 della CEDU.

Pertanto, la condanna alla reclusione ai sensi dell'art. 7, § 2, della L. n. 3713, costituiva per la Corte di Strasburgo una reale ingerenza nel diritto dei ricorrenti alla libertà di manifestare la propria religione<sup>12</sup>.

---

propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la pubblica sicurezza, la protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui».

<sup>11</sup> Sul tema, la *Grande Chambre* ricorda che la libertà di pensiero di coscienza e di religione è uno dei fondamenti di una "società democratica" ai sensi della Convenzione. Come già affermato nel caso *Buscarini e altri c. San Marino* (18 febbraio 1999), questa libertà è nella sua dimensione religiosa, uno degli elementi essenziali dell'identità dei credenti e della loro concezione della vita, ma è anche un bene prezioso per gli atei, gli agnostici, gli scettici, e gli indifferenti. Il pluralismo può esistere fin quando vi è libertà di avere o non una religione e di praticarla o meno. La libertà religiosa non si esaurisce comunque solo in ciò, essa è anche espressione di una duplice dimensione privata e pubblica, individuale e collettiva. La Corte sottolinea, riprendendo concetti già esaminati nel caso *Cha're Shalom Ve Tzedek c. Francia* (27 giugno 2000), che la libertà di religione è in primo luogo una questione di coscienza individuale, da ciò ne deriva la libertà di manifestare la propria religione da soli e nella cerchia di coloro che hanno la stessa fede.

<sup>12</sup> La Corte dichiara per cinque voti contro due, che vi è stata una violazione dell'articolo 9 della Convenzione. La decisione riporta anche i pareri dissenzienti (ai sensi dell'articolo 45 § 2 della Convenzione e 74 § 2 del Regolamento della Corte) dei due giudici Sajó e Keller i quali condividono con la maggioranza che vi è stata violazione della Convenzione perché dalla formulazione dell'articolo 7, § 2, della legge n. 3713 e dall'interpretazione della Corte d'Assise di Ankara e della Corte Suprema non era possibile per i ricorrenti prevedere la rilevanza penale della partecipazione a una cerimonia religiosa. Tuttavia, ritengono che la Corte avrebbe dovuto esaminare le censure dei ricorrenti secondo l'articolo 11 della Convenzione e non, come ha fatto, secondo l'articolo 9; v. *Güler e Uğur c. Turchia*, 2 dicembre 2014, cit., par. 3 «*dans la plupart de ces affaires, la Cour a estimé que les faits invoqués par l'intéressé relevaient plus particulièrement du champ d'application de l'article 11 et elle n'a donc examiné les griefs que sous l'angle de cette disposition. Par exemple, la Grande Chambre a analysé la dissolution d'un parti politique en Turquie sous l'angle de l'article 11,*

### 3. Il ruolo fondamentale della libertà religiosa

Dalla sentenza, in esame, emergono le seguenti questioni:

- a) la libertà religiosa è fondamento di una società democratica<sup>13</sup>?
- b) la tutela della libertà di manifestare la propria religione è illimitata oppure può essere circoscritta?
- c) i limiti imposti alla libertà religiosa sono insindacabili?

In ordine al primo quesito, il giudice europeo sottolinea che la dimensione religiosa<sup>14</sup> costituisce uno degli elementi più vitali per l'identità e la concezione della vita dei credenti, ma è anche, al contempo, un bene prezioso per gli atei, gli scettici, gli agnostici e gli indifferenti.

Questo passaggio della sentenza (n. 34)<sup>15</sup>, elaborato dalla giurisprudenza CEDU nella seconda metà degli anni novanta, costituisce la pietra angolare per l'esistenza di una società democratica<sup>16</sup>, costantemente a rischio a causa dei numerosi attacchi ai diritti fondamentali dell'uomo.

---

*et elle a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'examiner séparément l'allégation relative à une violation des articles 9, 10, 14, 17 et 18 de la Convention car ces griefs portaient sur les mêmes faits que ceux considérés sur le terrain de l'article 11».*

<sup>13</sup> «La riflessione più recente sembra venire scoprendo, anche nell'ambito del pensiero laico, che non può sussistere un ordinamento democratico, così come non può sussistere un sistema economico basato sul libero mercato, se non c'è dietro un'etica forte [...] nel senso cioè che il rispetto delle leggi naturali di mercato, può aversi soltanto laddove vi siano dei valori forti, che vengono prima del sistema economico e sono fuori di esso. Si pensi all'etica della responsabilità, dell'affidamento, del rispetto della parola data, dell'onestà e della sincerità. Se nei singoli individui e nel corpo sociale questi valori etici non sono fortemente radicati e sentiti, allora non c'è nessuna garanzia che le leggi del libero mercato siano rispettate, essendo la loro effettività sostanzialmente riposta nella volontà dei singoli di adeguarvisi. Ciò che vale per l'economia, vale anche ed a maggior ragione per una società democratica. La democrazia, come insegna tutto il pensiero occidentale da Aristotele a noi, è certamente la forma meno imperfetta di governo civile, ma proprio per questo essa richiede un livello maggiore di consapevolezza e di responsabilità nei consociati, che sono chiamati a partecipare attivamente alle scelte per il bene comune. Essa postula, cioè, un sentire alto, un'etica forte, grazie a cui il rispetto delle regole della convivenza è rimesso anzitutto e soprattutto nella coscienza degli individui, piuttosto che nel timore della sanzione da parte dell'autorità». GIUSEPPE DALLA TORRE, *La città sul monte. Contributo ad una teoria canonista delle relazioni fra chiesa e comunità politica*, III edizione, AVE, Roma, 2007, cit., pp. 213- 214.

<sup>14</sup> Sull'argomento si noti che non c'è alcuna definizione in dottrina o nelle fonti internazionali ed europee, tuttavia con il termine "*beliefs*" ("*convictions*" in francese) si riferisce a posizioni che raggiungono «un certo grado di forza, serietà, di coerenza e d'importanza», cfr. *Campbell e Cosans c. Regno Unito*, 25 febbraio 1982, in <http://hudoc.echr.coe.int>.

<sup>15</sup> Cfr. Güler e Uğur c. Turchia, 2 dicembre 2014, cit., par. 34 «*la liberté de pensée, de conscience et de religion représente l'une des assises d'une « société démocratique » au sens de la Convention*», in <http://hudoc.echr.coe.int>; cfr. Buscarini e altri c. San Marino, [GC], no. 24645/94, § 34, ECHR 1999-I.

<sup>16</sup> L'orientamento della giurisprudenza, quanto al significato della formula "società democratica", pare orientata a ritenere che con essa «si debba intendere soprattutto una società ispirata al pluralismo sociale, il quale a sua volta si veda riflesso realmente in un regime istituzionale sottoposto alla preminenza del diritto e, al tempo stesso al principio della separazione dei poteri», cfr. JAVIER



È una svolta giuridica, ma anche una conquista sociale destinata ad assicurare concretamente il pluralismo<sup>17</sup> e la tolleranza<sup>18</sup> sociale, qualità essenziali e imprescindibili per la sussistenza di una società democratica.

Com'è noto, il ruolo fondamentale della libertà religiosa appare ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte, ma prima della sentenza *Kokkinakis*<sup>19</sup> suscitava poca attenzione rispetto ad altri diritti CEDU<sup>20</sup>.

Tradizionalmente, in un contesto culturale più ampio e non solo giuridico, il fattore religioso è stato considerato quale realtà estrinseca, se non addirittura contraria alla democrazia, a causa sia dei suoi contenuti dogmatici, cui si dovrebbe adesione senza poter esercitare una vera libertà; sia della presunta irrazionalità dei sistemi etico-giuridici delle religioni. Questa concezione è manifestamente fallita, e la dottrina ha evidenziato la necessità di transitare da un sistema che vede il rapporto religione-ordinamento politico pensato in termini d'identità-opposizione, a un sistema imperniato sul principio di differenza-complementarietà<sup>21</sup>.

Il processo, ancora in evoluzione, testimonia come la religione non sia solo un fatto meramente privato, pertanto privo di rilevanza, ma assuma un carattere determinante nella vita pubblica dell'uomo, influenzando gli attuali sistemi normativi statali senza prevaricarli.

---

MARTÍNEZ-TORRÓN, *La giurisprudenza degli organi di Strasburgo sulla libertà religiosa*, in *Rivista internazionale dei diritti dell'Uomo*, n. 2, 1993, pp. 366-367.

<sup>17</sup> Cfr. FRANCO BOLGIANI, FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO, ROBERTO MAZZOLA, *Chiese cristiane, pluralismo religioso e democrazia liberale in Europa*, il Mulino, Bologna, 2006; cfr. PAULO PULIDO ADRAGÃO, *Atas do i Colóquio Luso-Italiano sobre a Liberdade Religiosa*, Almedina, Coimbra, 2014, p. 12 ss.

<sup>18</sup> Cfr. CONSIGLIO D'EUROPA, *Raccomandazione del 2 febbraio 1993*, n. 1202, *Tolleranza religiosa in una società democratica*, par. 6, 11 e 15, in <http://www.assembly.coe.int>; tale concetto è stato ribadito nella Raccomandazione della medesima Assemblea il 27 gennaio 1996, n.1396 (*Religion and democracy*) con la quale si afferma che «*Democracy and religion need not be incompatible; quite the opposite. Democracy has proved to be the best framework for freedom of conscience, the exercise of faith and religious pluralism*», cit., par. 6. Questa Raccomandazione è stata poi adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 21 settembre 2001, lì dove s'è affermato che «*religious pluralism is an inherent feature of the notion of a democratic society*».

<sup>19</sup> Cfr. *Kokkinakis c. Grecia*, 25 maggio 1993, in <http://hudoc.echr.coe.int>; come è stato scritto, con questa pronuncia viene rotto il "muro del silenzio" che fino a quel momento aveva diviso la norma in esame dalla giurisprudenza della Corte: SILVIO FERRARI, *Dalla libertà religiosa ai rapporti tra Stati e religioni. Un'analisi politico-religiosa della giurisprudenza della Corte di Strasburgo*, in *Per Francesco Margiotta Broglio*, vol. realizzato da SILVIO FERRARI, s.l., 2011, cit., p. 13.

<sup>20</sup> Spesso si verificavano le seguenti due possibilità: o il diritto alla libertà religiosa era tutelato in via indiretta o complementare essendo richiamato in relazione alla violazione di un altro diritto, o diversamente poteva capitare che entrasse in conflitto, senza prevalere, con un altro diritto della CEDU, cfr. JEAN-PIERRE SCHOUPPE, *La dimensione istituzionale della libertà religiosa*, in *La CEDU e il ruolo delle Corti*, a cura di PASQUALE GIANNITI, Zanichelli, Bologna, 2015, p. 1065.

<sup>21</sup> Cfr. ANDREA BETTETINI, *La dimensione individuale della libertà di religione*, in *La CEDU e il ruolo delle Corti*, cit., pp. 1031-1059.

Attualmente sia la norma giuridica, che codesta giurisprudenza sono nel senso di riconoscere e garantire il ruolo fondamentale della libertà religiosa nelle società democratiche.

Entrambi i livelli di tutela, sia in astratto (con la norma giuridica) che in concreto (con le pronunce giurisprudenziali), hanno gradualmente assicurato un rilievo pubblico al fenomeno religioso nelle società contemporanee<sup>22</sup>, tracciando un distacco netto rispetto al passato<sup>23</sup>.

Nella sentenza in esame, il fatto che la Corte ha sentito la necessità di riaffermare il ruolo determinante della libertà religiosa<sup>24</sup> non è dettato da mera casualità, ma costituisce un ulteriore baluardo di difesa sia nel caso concreto che per i casi futuri.

Si tenga peraltro presente, che la Corte ha pronunciato una sentenza che fosse espressione non solo della normativa CEDU e della relativa elaborazione giurisdizionale, ma anche dell'evoluzione giuridica internazionale sul tema.

In particolare, la Corte di Strasburgo ha considerato le linee guida adottate dalla commissione di Venezia in materia di sicurezza nazionale/terrorismo, l'Osservazione generale n. 22 del Comitato dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, e poi ha richiamato alcune norme della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo<sup>25</sup> tra cui l'art. 12<sup>26</sup> che

---

<sup>22</sup> Cfr. ANDREA BETTETINI, *Sulle relazioni fra religione, diritto canonico e diritto politico in una società dopo-moderna*, in *Dir. Eccl.*, n. 1, 2003, p. 911 ss.; cfr. JOSÉ CASANOVA, *Oltre la secolarizzazione. Le religioni alla riconquista della sfera pubblica*, il Mulino, Bologna, 2000, p. 379 ss.; cfr. GIOVANNI BATTISTA VARNIER, *L'identità religiosa della nuova Europa*, in *Iustitia*, 2000, IV, p. 580 ss.; cfr. SALVATORE BERLINGÒ, "Libertà religiosa, pluralismo culturale e laicità dell'Europa. Diritto, diritti e convivenze", in *Il Regno*, n. 3, 2002.

<sup>23</sup> In precedenza, l'ex-Commissione (l'organo allora incaricato di decidere sull'ammissione dei ricorsi) si era mostrata poco favorevole all'accettazione dei ricorsi in materia di libertà di religione. Di fatto, tendeva a trattare queste vicende sulla base di una disposizione della CEDU diversa dall'art. 9, cfr. JEAN-PIERRE SCOUPE, *La dimensione istituzionale della libertà religiosa*, in *La CEDU e il ruolo delle Corti*, cit., p. 1065.

<sup>24</sup> Cfr. DAVID GARCÍA PARDO, *La Protección Internacional de la Libertad Religiosa*, Universidad Complutense, Madrid, 2000; BENEDETTO CONFORTI, *La tutela internazionale della libertà religiosa*, in *Rivista internazionale dei diritti dell'uomo*, n. 2, 2002, p. 269 ss.; cfr. JEAN-FRANÇOIS FLAUSS, *La protection internationale de la liberté religieuse*, Bruylants, Bruxelles, 2002; cfr. CAROLYN EVANS, *Freedom of Religion under the European Convention on Human Rights*, Oxford University Press, Oxford, 2003.

<sup>25</sup> La Convenzione è stata firmata il 16 maggio 2005, a Varsavia, dagli Stati membri del Consiglio d'Europa per incrementare l'efficacia degli strumenti internazionali esistenti nell'ambito della lotta al terrorismo, v. in <http://www.conventions.coe.int>; cfr. MIRKO SOSSAI *La prevenzione del terrorismo nel diritto internazionale*, Giappichelli, Torino, 2012.

<sup>26</sup> Cfr. *Güler e Uğur c. Turchia*, 2 dicembre 2014, cit., par. 23, «1. Ciascuna Parte provvede affinché l'istituzione, l'attuazione e l'applicazione della criminalizzazione ai sensi degli articoli 5, 7 e 9 della presente convenzione vengano attuati nel rispetto degli obblighi in materia di diritti umani, in particolare del diritto alla libertà di espressione, della libertà di associazione e della libertà di

prevede l'applicazione di quanto disposto agli artt. 5, 7 e 9 della Convenzione "respecting human rights obligations" e tenendo conto del "principle of proportionality"<sup>27</sup>.

#### 4. Il duplice aspetto e i limiti sanciti dalla CEDU

L'art. 9 CEDU evidenzia due aspetti fondamentali della libertà religiosa<sup>28</sup>, entrambi meritevoli di eguale tutela:

- un aspetto positivo che si sostanzia nella libertà di avere, di esprimersi e di praticare la propria fede o credenza;
- e in secondo luogo, come facce della stessa medaglia<sup>29</sup>, un aspetto negativo inteso come libertà di non credere e di poter manifestare pubblicamente tale non credenza, ovvero, *a contrario*, a non essere obbligati a compiere atti religiosi contrari alla propria coscienza<sup>30</sup>.

Le modalità di manifestazione della libertà in senso positivo e negativo possono riguardare sostanzialmente due ambiti: la sfera interna e individuale, e la sfera esterna e collettiva.

Se consideriamo la dimensione interna, quella che concerne la sfera pro-

---

religione, come stabilito dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dal Patto internazionale sui diritti civili e politici, e dagli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale, quando siano applicabili.

2. L'istituzione, l'attuazione e l'applicazione della criminalizzazione ai sensi degli artt. 5, 7 e 9 della presente convenzione dovrebbero essere soggetti al principio di proporzionalità, al rispetto degli scopi legittimi perseguiti e della loro necessità in una società democratica, e dovrebbero escludere qualsiasi forma di arbitrarietà o di trattamento discriminatorio o razzista».

<sup>27</sup> Cfr. MARIA CLELIA CICIRIELLO, *Il principio di proporzionalità nel diritto comunitario*, Esi, Napoli, 1999, p. 129 ss.; cfr. ENZO CANNIZZARO, *Il principio della proporzionalità nell'ordinamento internazionale*, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 54-55.

<sup>28</sup> Cfr. MATTEO LUGLI, JULIA PASQUALI CERIOLI, INGRID PISTOLESI, *Elementi di diritto ecclesiastico europeo. Principi, modelli, giurisprudenza*, Giappichelli, Torino, 2008, pp. 94-98.

<sup>29</sup> Cfr. FRANCESCO RUFFINI, *La libertà religiosa: storia dell'idea*, Torino 1911, rist. Bologna 1992, cit., p. 7, la libertà religiosa è la «facoltà spettante all'individuo di credere quello che più gli piace, o di non credere, se più gli piace, a nulla»; ID., *La libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo*, Torino 1924, rist. Bologna 1992.

<sup>30</sup> Cfr. *Buscarini e altri c. San Marino*, 18 febbraio 1999; cfr. *Alexandris c. Grecia*, 21 febbraio 2008; cfr. *Sinan Isik c. Turchia*, 2 febbraio 2010, la Corte sottolinea che «the freedom to manifest one's religion had a negative aspect, namely the right not to be obliged to disclose one's religion»; cfr. *Dimitras e altri c. Grecia*, 3 novembre 2011; cfr. PAOLO DI MARZIO, *Contributo allo studio del diritto di libertà religiosa*, Jovene, Napoli, 2000, p. 72 ss., per il quale la libertà di religione significa (tra l'altro) «libertà di non esprimere i propri convincimenti in materia religiosa, nel senso che i pubblici poteri non possono imporre agli individui di dichiarare e manifestare la propria fede religiosa»; cfr. BERNADETTE RAINEY, ELIZABETH WICKS, CLARE OVEY, *Jacobs, White & Ovey, The European Convention on Human Rights*, VI ed., Oxford University Press, Oxford, 2014, p. 416 ss.

priamente personale dell'individuo, possiamo notare che la garanzia predisposta ha carattere assoluto.

L'inviolabilità della dimensione interna deriva dall'assenza di pericolo per l'ordine pubblico e per la libertà degli altri, in tal senso si devono escludere eventuali limitazioni della libertà di avere o meno una credenza religiosa.

Ponendo l'attenzione, più precisamente, sulla libertà di religione *tout court*, l'art. 9 CEDU garantisce il libero esercizio della manifestazione esteriore delle convinzioni religiose e del credo, in forma individuale o collettiva, in privato o in pubblico, lasciando alla discrezionalità dei singoli la scelta fra le diverse forme di realizzazione concreta della spiritualità<sup>31</sup>.

Al riguardo, la norma sancisce quattro diverse modalità di estrinsecazione dei convincimenti religiosi, avvalorate dall'interpretazione giurisprudenziale più consolidata: il rito religioso, attraverso la cui tutela, si è conferita protezione agli atti di venerazione e di contatto con il trascendente; l'insegnamento del patrimonio ideale, anche originale, dei gruppi religiosi, con la libertà di diffusione del messaggio spirituale e del proselitismo (bilanciato da idonee garanzie per la tutela della libertà religiosa individuale); il rispetto di riti religiosi e di abitudini simboliche (abbigliamento religioso e contrasegni di una specifica adesione confessionale); la liceità di scelte comportamentali espressive di specifiche pratiche religiose<sup>32</sup>.

Queste forme di manifestazione religiosa, com'è noto, attengono sostanzialmente alla dimensione esterna (*rectius*, con il linguaggio canonistico fatto suo dalla Corte, *forum externum*), e l'elencazione disposta dalla norma ci suggerisce l'importanza nonché le possibili conseguenze giuridiche che possono derivare da questa estrinsecazione nella vita sociale della libertà religiosa.

La *Grande Chambre* precisa che, nel caso sopra esaminato, la partecipazione dei ricorrenti alla cerimonia di commemorazione di tre membri del PKK, costituisce un dato pacificamente riconosciuto da entrambe le parti e che, in quanto tale, configura essenzialmente la libera manifestazione della religione islamica da parte dei ricorrenti. Il fatto che si trattasse di un rito

---

<sup>31</sup> Cfr. Güler e Uğur c. Turchia, 2 dicembre 2014, cit., par. 35, «*la liberté de religion relève d'abord du for intérieur, elle implique également celle de manifester sa religion individuellement et en privé, ou de manière collective, en public et dans le cercle de ceux dont on partage la foi. En d'autres termes, individuellement ou collectivement, en public comme en privé, chacun peut manifester ses convictions. L'article 9 énumère diverses formes que peut prendre la manifestation d'une religion ou d'une conviction, à savoir le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites*».

<sup>32</sup> Cfr. MARCO PARISI, *Linee evolutive dell'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 9 della Convenzione di Roma. Sviluppi e prospettive per il diritto di libertà religiosa nello spazio giuridico europeo, in Il diritto di famiglia e delle persone*, n. 3, 2009, cit., p. 1525.

funebre e che ha avuto luogo nei locali del PKK, non esclude la protezione prevista dall'art. 9 CEDU per il seguente ordine di motivi:

- a) la nozione di rito comprende anche riti e cerimonie che esprimono la convinzione della gente, nonché i riti funebri<sup>33</sup> (come il *Mevlut* a cui hanno partecipato i ricorrenti);
- b) in secondo luogo, nell'ambito di un rito funebre è irrilevante per la Corte che i defunti siano o meno i membri di un'organizzazione illegale<sup>34</sup>.

Avendo ormai acquisito la certezza che i comportamenti tenuti configurano una manifestazione della libertà religiosa, la condanna alla pena della reclusione, ai sensi dell'art. 7, § 2 della L. n. 3713, costituisce una vera e propria ingerenza del Governo turco.

##### 5. La previsione legislativa: condizione di legittimità delle limitazioni

A questo punto, ci troviamo a dover stabilire se questa interferenza sia stata giustificata, ai sensi dell'art. 9 CEDU, da una "previsione di legge" per perseguire degli scopi legittimi e necessari per una società democratica, oppure sia un'ingerenza priva dei suddetti requisiti.

La questione si è posta nelle medesime condizioni innanzi alla Corte, che dopo aver riscontrato la violazione del primo comma dell'art. 9 CEDU, ha dovuto accertare se tale limitazione fosse giustificata alla luce del secondo comma del medesimo articolo.

Tre sono, com'è noto, i parametri indicati nella norma ed utilizzati dalla Corte per verificare la legittimità dell'ingerenza:

- a) la previsione legislativa<sup>35</sup>;
- b) il perseguimento di uno scopo legittimo strettamente limitato alla pubblica sicurezza, la protezione dell'ordine, la salute o morale pubblica, oppure la tutela dei diritti e libertà degli altri;

---

<sup>33</sup> Cfr. *Güler e Uğur c. Turchia*, 2 dicembre 2014, cit., par. 18 e 41, «*Le concept de rite comprend les actes rituels et cérémoniels exprimant directement une conviction, ainsi que différentes pratiques propres à ces actes, y compris la construction de lieux de culte, l'emploi de formules et d'objets rituels, la présentation de symboles et l'observation des jours de fête et des jours de repos*».

<sup>34</sup> Il ragionamento della Corte ci conduce a enucleare la fattispecie concreta alla fattispecie astratta, individuando nel comportamento tenuto dagli *applicants*, gli elementi propri della libertà di manifestazione religiosa, e precisamente del rito religioso come previsto dall'art. 9 CEDU, cfr. *Güler e Uğur c. Turchia*, 2 dicembre 2014, cit., par. 40, 41 e 42.

<sup>35</sup> In tema ANTONIO FRANCESCO MORONE, *Il principio di legalità e la nozione di "prevedibilità della legge" nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Giur. it.*, n. 2, 2005; cfr. MICHELE DE SALVIA, MARIO REMUS, *Ricorrere a Strasburgo. Presupposti e procedura*, Giuffrè, Milano, 2011, pp.18-21.

c) la necessità delle misure<sup>36</sup> adottate per assicurare una società democratica, da valutare in concreto e da misurare secondo il criterio della proporzionalità rispetto allo scopo perseguito.

Dal tenore letterale del secondo comma dell'art. 9 CEDU si riesce a delineare meglio il campo di applicazione della tutela religiosa: come avevamo detto la dimensione interna non può essere soggetta a limitazioni, e ciò si traduce in un obbligo di neutralità dello Stato, che deve astenersi da qualunque interferenza nella sfera della coscienza individuale<sup>37</sup>; tuttavia, un'altra dimensione, quella esterna, può essere soggetta a possibili limitazioni<sup>38</sup> dettate dal legislatore<sup>39</sup>.

Solo con lo strumento legislativo, è possibile determinare una compressione dei diritti indicati al secondo comma, ed è la convenzione a prevedere gli scopi che giustificano ogni restrizione di tali diritti ed a subordinarli al rispetto dei parametri<sup>40</sup> della necessità e proporzionalità in una società democratica e pluralista.

La complessità e la delicatezza delle questioni inerenti i rapporti tra i sin-

---

<sup>36</sup> Sulla dottrina del margine di apprezzamento, cfr. FILIPPO DONATI, PIETRO MILAZZO, *La dottrina del margine d'apprezzamento nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo* nel vol., *La Corte costituzionale e le Corti d'Europa*, a cura di PAOLO FALZEA, ANTONINO SPADARO E LUIGI VENTURA, Giappichelli, Torino, 2003, p. 65 ss.; cfr. GIORGIO REPETTO, *Alle origini del margine di apprezzamento, tra self-restraint e inquadramento del pluralismo: il caso Handyside*, in [www.diritti-cedu.unipg.it](http://www.diritti-cedu.unipg.it), febbraio 2010; cfr. ELISA CHIEREGATO, *I rapporti tra la corte europea dei diritti dell'uomo e le corti nazionali: l'applicazione della dottrina del margine di apprezzamento come occasione mancata di dialogo nel caso Lautsi c. Italia*, in *Riv. it. dir. pubbl. comunit.*, n. 2, 2013, p. 401; cfr. CAROLYN EVANS, *Freedom of religion under the European Convention on Human Rights*, cit., p. 142 ss.; GÉRARD GONZALEZ, *La Convention Européenne des Droits de l'Homme et la liberté des religions*, Economica, Parigi, 1997, p. 171 ss.

<sup>37</sup> Cfr. RUSAN ERGEC, *Les droits de l'homme à l'épreuve des circonstances exceptionnelles. Étude sur l'article 15 de la Convention européenne des droits de l'homme*, Bruylant, Bruxelles, p. 291; cfr. MALCOM DAVID EVANS, *Religious Liberty and International Law in Europe*, Cambridge University Press, Cambridge, 1997, p. 284 ss.

<sup>38</sup> Cfr. JEAN-FRANÇOIS RENUCCI, *Article 9 on the European Convention on Human Rights - Freedom of thought, conscience and religion*, Human Rights Files No. 20, Consiglio d'Europa, Strasburgo, 2005, p. 41, «there are two categories of derogation: derogations which are permanent and derogations which are temporary»; cfr. JIM MURDOCH, *Freedom of thought, conscience and religion: a guide to the implementation of Article 9 of the European Convention on Human Rights Handbooks*, No. 9, Consiglio d'Europa, Strasburgo, 2007.

<sup>39</sup> Cfr. DONATELLA LOPRIENO, *La libertà religiosa*, Giuffrè, Milano, 2009, pp. 238-244.

<sup>40</sup> Cfr. NICOLA COLAIANNI, *L'influenza della "Costituzione europea" sul diritto (statale) di libertà di religione*, in *Studi sull'integrazione europea*, n. 2, 2007, pp. 319-321, ritiene che il limite posto all'art. 9, § 2, CEDU abbia favorito la tendenza della giurisprudenza convenzionale a giustificare restrizioni comprensibili sotto il profilo della storia politica degli Stati, ma in realtà non necessarie (così come richiesto dalla norma) in una società democratica. Questa tendenza, secondo l'A., se confermata in futuro potrebbe dare sostegno alle preoccupazioni e alle obiezioni sollevate sull'effettività delle garanzie previste dalla Convenzione.

goli individui, le confessioni religiose e gli Stati membri configura in primo luogo le autorità locali, come le più adatte alla valutazione e alla decisione del caso concreto in favore di chi si ritenga “vittima” di una (norma, una pronuncia, una prassi posta in) violazione della norma convenzionale.

Ne deriva che il margine di apprezzamento concesso ai singoli Stati membri nel dettare la relativa disciplina, in relazione al contesto specifico (storico, culturale, sociale, politico), risulta essere più ampio<sup>41</sup> rispetto ad altri settori garantiti dalla Convenzione.

Con il margine di apprezzamento degli Stati membri si concretizza essenzialmente quello che è il principio di sussidiarietà<sup>42</sup>: laddove occorre effettuare un bilanciamento degli interessi o un apprezzamento (segnatamente per le deroghe previste ai § 2, degli artt. 8-11), le giurisdizioni nazionali sono qualificate come le più idonee a prendere tali decisioni.

Si aggiunga che la Corte nell’esercitare la sua funzione di vigilanza non deve sostituirsi alle giurisdizioni e autorità nazionali. In altri termini, gli organi vanno aditi soltanto in via sussidiaria al termine delle procedure dinanzi alle autorità nazionali, poiché quest’ultimi risultano essere più idonei nel valutare le peculiarità e le esigenze locali.

In questa prospettiva si evidenzia che l’attività di vigilanza della Corte si articola, sostanzialmente, su due livelli: il primo concerne un controllo sul rispetto dei parametri indicati nel diritto positivo, mentre il secondo consiste nel valutare se le misure adottate siano proporzionali allo scopo perseguito.

Dei tre parametri valutativi contenuti all’art. 9 ci soffermiamo sul primo che è stato l’unico preso in considerazione nella sentenza *Güler e Uğur c. Turchia*<sup>43</sup>.

Con il termine “*prévues par la loi*” s’intende la sussistenza di un duplice aspetto: in primo luogo occorre che la fattispecie criminosa sia prevista dal

---

<sup>41</sup> Cfr. RESEARCH DIVISION, *Overview of the Court’s case law on freedom of religion*, Consiglio d’Europa, Strasburgo, 2013, par. 42, secondo la Corte il margine di apprezzamento riconosciuto allo Stato «*is wider where there is no consensus within the member States of the Council of Europe, either as to the relative importance of the interest at stake or as to the best means of protecting it. There will also usually be a wide margin if the State is required to strike a balance between competing private and public interests or different Convention rights (see Evans, cited above, § 77)*».

<sup>42</sup> Il principio di sussidiarietà impone in primo luogo agli Stati parti di riconoscere a ogni persona soggetta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà definiti nella Convenzione e nei suoi protocolli (art. 1 CEDU) e di garantire a ogni persona che si presume vittima di una violazione della Convenzione un diritto di ricorso effettivo dinanzi a un’istanza nazionale (art. 13 CEDU).

<sup>43</sup> Cfr. *Güler e Uğur c. Turchia*, 2 dicembre 2014, cit., par. 56, «*Eu égard à ces constats, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de poursuivre l’examen des griefs des requérants pour rechercher si l’ingérence visait un « but légitime » et était « nécessaire dans une société démocratique ». Pareil examen ne s’impose que si le but de l’ingérence est clairement défini par le droit interne*».

diritto interno dello Stato, e in secondo luogo che la disposizione legislativa sia sufficientemente chiara nel definire in quali circostanze e condizioni, le autorità pubbliche siano abilitate a ricorrere a misure che incidono nei diritti tutelati dalla Convenzione<sup>44</sup>.

Nel caso *de quo*, la *Grande Chambre* ha rilevato che l'interferenza con la libertà di religione dei ricorrenti non era prevista dalla legge, in quanto non erano stati soddisfatti i requisiti di precisione e prevedibilità<sup>45</sup>.

La formulazione generica della legge contro il terrorismo non permetteva di prevedere che la semplice partecipazione a una cerimonia religiosa rientrasse nell'ambito di applicazione dell'art. 7, § 2, della L. n. 3713, secondo cui "Chiunque fa propaganda a favore di un'organizzazione terroristica sarà condannato a una pena detentiva da 1 a 5 anni".

Fermo restando che era stata individuata la base giuridica per cui i ricorrenti erano stati giudicati colpevoli<sup>46</sup> di propaganda<sup>47</sup> per un'organizzazione terroristica, non si poteva considerare sussistente l'altra condizione necessaria della previsione legislativa, ossia il grado di accessibilità della norma antiterrorismo.

In definitiva, la Corte ha ritenuto che, mancando il primo dei tre parametri richiesti dal secondo comma dell'art. 9, non fosse necessario procedere a indagare se l'ingerenza perseguisse uno "scopo legittimo" e fosse "necessario in una società democratica". È richiesta una tale revisione soltanto se l'obiettivo dell'interferenza è chiaramente definito dalla legge.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la *Grande Chambre* ha respinto l'eccezione del Governo turco rilevando la violazione del diritto alla libertà religiosa dei due ricorrenti<sup>48</sup>.

---

<sup>44</sup> Cfr. *Güler e Uğur c. Turchia*, 2 dicembre 2014, cit., par. 47; cfr. *Fernández Martínez c. Spagna*, 12 giugno 2014, sull'argomento si sottolineava che il comportamento delle autorità pubbliche costituiva una ingerenza nell'esercizio da parte del ricorrente del suo diritto al rispetto della sua vita privata. L'ingerenza in questione era prevista dalla legge e perseguiva gli scopi legittimi della tutela dei diritti e delle libertà altrui, nella fattispecie quelli della Chiesa cattolica, e in particolare la sua autonomia per quanto riguarda la scelta delle persone abilitate all'insegnamento della dottrina religiosa.

<sup>45</sup> Cfr. *Güler e Uğur c. Turchia*, 2 dicembre 2014, cit., par. 50, «*la condition de « prévisibilité » se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la clause pertinente et, au besoin, à l'aide de l'interprétation qui en est donnée par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité*»; cfr. *S.W. c. Regno Unito*, 22 novembre 1995.

<sup>46</sup> I giudici nazionali avevano condannato i due ricorrenti per i seguenti motivi: le persone a favore delle quali si era svolta la cerimonia commemorativa erano membri di un'organizzazione religiosa, e il luogo scelto per la cerimonia era la sede di un partito politico in cui erano presenti i simboli dell'organizzazione terroristica in questione.

<sup>47</sup> Cfr. *Güler e Uğur c. Turchia*, 2 dicembre 2014, par. 52.

<sup>48</sup> Cfr. *Güler e Uğur c. Turchia*, 2 dicembre 2014, par. 59, la Corte ha ritenuto sufficienti le conclusioni relative all'art. 9, e pertanto, non ha esaminato perché superfluo «*la recevabilité ni le fond le grief tiré de l'article 14 de la Convention*».



## 6. Conclusioni

La decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso *de quo* è frutto di un'attenta valutazione del caso concreto, nonché del quadro legislativo della Repubblica Turca.

In passato, la Corte aveva riconosciuto un certo margine di apprezzamento al Governo turco, mentre nella controversia suddetta tale discrezionalità viene ritenuta non adeguata per la mancanza di un requisito necessario, quello della previsione legislativa.

Nonostante l'attività della Corte sia sempre quello di garantire in modo omogeneo i diritti e le libertà sanciti nella Convenzione, tuttavia è interessante notare come di fronte al tema della libertà religiosa, la tutela offerta non sia sempre la stessa.

Essa varia a seconda del fondamento storico, del contesto legislativo, politico e culturale di uno Stato e, va detto con chiarezza, degli interessi in gioco.

Dal bilanciamento di questi fattori ne deriva un confine "elastico" tra misure ammesse e misure non ammesse.

Ogni compressione dei diritti e delle libertà deve essere oggetto di una valutazione discrezionale dello Stato, ma allo stesso tempo deve conformarsi ai parametri indicati nella CEDU e previsti dalla Corte.

Conseguentemente, il mancato rispetto dei parametri di legittimità costituisce il fondamento di una pronuncia di non ammissibilità della misura adottata dallo Stato parte<sup>49</sup>.

L'effetto della pronuncia in senso negativo, determina una riespansione del diritto o della libertà indebitamente compressa; diversamente, comporta una limitazione del diritto a favore di altri interessi preminenti, come si è verificato per la Turchia in considerazione del principio di laicità<sup>50</sup> e di neutralità.

---

<sup>49</sup> Cfr. *Abmet Arslan e altri c. Turchia*, 23 febbraio 2010, par. 48 e 49, in <http://hudoc.echr.coe.int>; con questa pronuncia la Corte stabiliva che il principio di neutralità non era stato violato. In particolare, sottolineava che l'arresto di alcuni cittadini turchi (127 membri di un gruppo religioso conosciuto come *Aczimendi tarikati* che avevano indossato abiti religiosi in violazione di una legge anti-terrorismo), costituiva una misura sproporzionata e ingiustificata in quanto i ricorrenti si trovavano in luoghi aperti al pubblico e non in edifici pubblici, e si comportavano nel rispetto dell'ordine pubblico.

<sup>50</sup> Cfr. *Refab Partisi e altri c. Turchia*, 13 febbraio 2003, par. 23, 25 e 67, in <http://hudoc.echr.coe.int>; sebbene il margine di discrezionalità degli Stati nazionali rispetto ai casi di scioglimento di partiti politici sia molto circoscritto, la Corte europea precisa che la Turchia ha legittimamente posto in essere la *Refab's dissolution* per evitare la realizzazione di un progetto politico contrastante con le regole della Convenzione dei diritti dell'uomo, e con *the principle of secularism* alla base della Repubblica Turca; cfr. *Leyla Şahin c. Turchia*, 10 novembre 2005, par. 71 (*the Chamber judgment*), in cui la Corte precisava la mancanza di una violazione dell'art. 9 considerando le restrizioni imposte

Appare evidente che, il ruolo svolto dall'autorità giurisdizionale di Strasburgo è caratterizzato da grande responsabilità perché fornisce una linea guida non solo per il singolo Stato oggetto della controversia, ma anche per tutti gli altri Stati aderenti alla Convenzione e, soprattutto, per coloro che lamentano essere vittime di violazioni dei propri diritti.

La tutela della Corte è fondamentale per assicurare concretezza ai diritti e alle libertà dell'uomo, ma prima del suo intervento, ancora più rilevante è l'azione del singolo Stato.

Lo Stato, in virtù del principio di sussidiarietà, è il soggetto più idoneo a valutare le esigenze della propria società e a tradurle in strumenti normativi adeguati ad assicurare la pacifica e serena convivenza sociale.

Pertanto, il margine di apprezzamento che negli anni è stato elaborato dalla giurisprudenza di Strasburgo se costituisce un principio cardine nel bilanciare le diversità intercorrenti tra gli Stati aderenti alla CEDU, tuttavia necessita di essere mitigato dal vaglio della Corte, al fine di evitare che si traduca in un uso arbitrario a detrimento dei diritti fondamentali dell'uomo.

Alla luce di quanto sopra argomentato, la Repubblica Turca non può limitarsi a sancire solo principi democratici nella propria Costituzione, ma deve attuare un piano di riforme idonee a realizzare una vera e propria società democratica, pluralista e tollerante<sup>51</sup>, ponendo fine alla violazione dei diritti e delle libertà dell'uomo<sup>52</sup>, cittadino o straniero, che si trovi nel territorio della Turchia.

---

dall'Università di medicina di Istanbul per il velo islamico espressione di due principi "secularism and equality" che giustificavano la limitazione della libertà religiosa. In altri termini, l'interferenza legale (la Corte Costituzionale Turca aveva precisato che indossare il velo islamico nelle università era contrario alla Costituzione) risultava proporzionata e necessaria per la protezione di una società democratica, in <http://hudoc.echr.coe.int>; cfr. *Karaduman c. Turchia*, 3 maggio 1973; cfr. *Dablab c. Svizzera*, 15 febbraio 2001, in <http://hudoc.echr.coe.int>.

<sup>51</sup> Questo programma di riforme costituisce una *condicio sine qua non* per il futuro ingresso del Paese della Mezzaluna nell'Unione europea. Fin quando continuerà a tutelare in maniera sproporzionata la propria nazionalità, unità e integrità territoriale con pregiudizio ai diritti fondamentali dell'uomo, la sua aspirazione europeista si tradurrà in un lungo percorso del quale è difficile individuarne il momento conclusivo.

<sup>52</sup> Cfr. *Cipro c. Turchia*, 10 maggio 2001, cfr. *Öcalan c. Turchia*, 12 maggio 2005; cfr. *Gözel e Özer c. Turchia*, 6 luglio 2006, in <http://hudoc.echr.coe.int>.